

CAMERA DEI DEPUTATI N. 61

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, AMODEO, ALAGNA, ANDÒ, BUFFONI,
CAPPIELLO, PRINCIPE**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme penali per reprimere il bracconaggio

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento in cui si parla molto delle tematiche ecologiche, uno dei problemi più seguiti dalla pubblica opinione è quello dell'incombente minaccia di ecocidio verso tutta una nutrita serie di specie animali selvatiche.

Per ecocidio intendiamo il superamento della soglia limite di garanzia di sopravvivenza della specie, allorquando il numero degli esemplari rimasti in vita libera non può più generare la riproduzione sistematica della stessa. In altre parole, è l'estinzione.

E l'impatto ambientale dell'estinzione ha già coinvolto nel nostro paese moltissime specie animali; altre sono ormai su questa soglia.

I danni così generati sulla catena biologica degli ecosistemi sono incalcolabili e, soprattutto, irreparabili.

Una delle principali cause di questo che abbiamo definito ecocidio, accanto alla distruzione degli *habitat* e agli agenti inquinanti, è senza dubbio il bracconaggio.

L'azione del bracconaggio può essere qualificata come l'attività di un elevatissimo numero di individui che, violando le leggi dello Stato prima e quelle della natura poi, si dedicano all'abbattimento di animali selvatici rari e pregiati (come del resto di esemplari appartenenti a specie più « comuni ») in modo illegale e clandestino.

C'è una vera e propria industria del bracconaggio. Infatti i trofei ed i resti imbalsamati di esemplari di specie sempre più rare vengono commissionati e pagati cifre a volte elevatissime che superano i diversi milioni. E non soltanto i soggetti morti. Infatti recentemente è

stata proposta dalla stampa all'opinione pubblica la notizia del saccheggio dei nidi del rarissimo falco pellegrino da parte di individui attrezzati perfino di incubatrici nelle proprie autovetture; i nidiacei così sottratti vengono venduti all'estero per essere attrezzati alla tecnica di caccia per circa 3-4 milioni ad esemplare, con particolare sbocco del mercato verso i paesi arabi.

Inoltre fiorisce un bracconaggio, per così dire, « dilettantesco »; ravvivato da soggetti che, mal tollerando la disciplina di leggi e regolamenti, vorrebbero che la stagione venatoria durasse tutto l'anno, giorno e notte, e verso ogni specie volatile e mammifera. È il bracconaggio locale, che non risparmia né la specie diffusa né, se ne capita l'occasione, quella rara.

Vi è poi un bracconaggio gratuito, di puro danno. È il caso della distruzione di specie ritenute « nocive », e che in realtà sono invece importantissime sotto il profilo della catena biologica degli ecosistemi. Un esempio classico è offerto dal caso del grifone. Questo « spazzino della natura » (che si ciba solo di prede morte rendendo così un servizio igienico notevolissimo all'ambiente) in quanto sempre ritenuto dai pastori responsabile di « catture » di agnelli è stato perseguitato, sterminato, ed i nidi distrutti con la dinamite. Oggi ne sopravvivono non oltre 40 esemplari in Sardegna, ed ancora sono perseguitati.

Analoga sorte è stata riservata, per citare un altro esempio concreto, all'aquila reale.

Il bracconaggio, nonostante le gravi conseguenze di impatto ambientale ad esso rapportabili, vive grazie ad un fattore fondamentale: la pratica garanzia dell'impunità. Agendo nottetempo, od in zone impervie, od in territori scarsamente antropizzati, oppure in aree di cui conosce perfettamente la morfologia del territorio, e fidando sulla scarsissima sorveglianza, il bracconiere è difficilmente individuabile.

Poche guardie venatorie ed un ancora più esiguo corpo di guardie forestali, disseminati in giurisdizioni di competenza

vastissime, nulla possono per porre freno a questa realtà. Ed ove qualche agente riesca ad intercettare il bracconiere sul fatto, ben pochi sono i suoi poteri e praticamente irrilevanti le conseguenze giuridiche per il responsabile (e ciò genera tra l'altro un riflesso di scoraggiamento verso il personale preposto a tale vigilanza che vede spesso il proprio difficile lavoro vanificato dall'evolversi successivo degli eventi).

La legge quadro n. 968 del 1977, infatti, prevede che ogni illecito in materia venatoria, ivi inclusi anche i casi gravissimi di abbattimento di animali ormai estinti o in via di estinzione, venga punito soltanto con una sanzione amministrativa.

Pertanto, l'agente di vigilanza che blocca un bracconiere reo magari dell'uccisione di uno degli ultimi orsi marsicani, deve soltanto elevare verbale per procedimento amministrativo e scarsissimi sono i suoi poteri di intervento: poco più di una paternale in aperta campagna.

Si dirà: le sanzioni amministrative sono però pesantissime. In realtà, e traiamo dati dalla pratica esperienza maturata dall'approvazione della legge n. 968 del 1977 ad oggi, i procedimenti amministrativi per il pagamento di queste somme sono facilmente elusi grazie ad una serie di ricorsi e cavilli pretestuosi che ne bloccano l'iter ad infinitum. Inoltre, gli organi regionali preposti a tali procedimenti sono soffocati da collassi burocratici e scarsità di personale; raramente pertanto riescono a perseguire efficacemente i responsabili.

Ancora. Proprio le cifre esorbitanti previste dalle norme si sono risolte in un vero e proprio vantaggio per i bracconieri i quali, dimostrando di essere nullatenenti, evitano in pratica ogni pagamento.

Ed infine si deve rilevare che il rischio della sanzione amministrativa è facilmente ammortizzabile grazie ai ricchi pagamenti dei trofei più rari. E tali prezzi sono da tempo aumentati in proporzione del rischio affrontato dal bracconiere. Un rischio, dunque, ben coperto da questa diffusa forma di assicurazione informale e sotterranea.

Facendosi interprete di questa situazione ormai anacronistica, una magistratura sensibile ai temi della tutela dell'ambiente ha elaborato la teoria della « caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato » ed ha iniziato a perseguire i bracconieri sulla base delle norme dettate dal codice penale.

Successivamente, la Corte di Cassazione con ben due sentenze ha confermato il principio, facendo *tabula rasa* di ogni contraria argomentazione; ed oggi la magistratura, fatta eccezione per alcuni tribunali che ancora non condividono il principio innovativo sopra enunciato, è orientata nel perseguire con pene severissime i bracconieri. Ed ogni sentenza di assoluzione è destinata ad infrangersi contro la chiara presa di posizione della Suprema Corte che annulla tali pronunce in modo sistematico.

Questa funzione supplente della magistratura ha messo in luce l'insostenibilità della situazione; i giudici, in pratica, si sono fatti interpreti di un diffuso orientamento dell'opinione pubblica sempre più decisa a salvaguardare i pochi scampoli di natura ancora viva e intatta.

Ma non si può delegare *ad infinitum* agli organi giurisdizionali un compito ed un impegno che è e deve continuare ad essere in prima istanza politico.

Superato il concetto della sanzione amministrativa (in questa proposta viene ora limitata la predetta sanzione soltanto ad alcune infrazioni marginali di tipo burocratico), si propongono esclusivamente sanzioni penali. Per tutta una serie di motivi. Sia per la gravità proporzionale dei fatti illeciti posti in essere, sia per tutto il corollario di conseguenze particolari.

In primo luogo, infatti, restando nel campo penale si attiva la competenza ed il potere-dovere di intervento di tutti gli organi di polizia giudiziaria (inclusi pertanto carabinieri, polizia, guardia forestale, guardia di finanza). Ed automaticamente si cancella il problema della scarsità delle strutture di sorveglianza: è inutile infatti prevedere norme punitive se

non si predispongono le strutture di sorveglianza.

In secondo luogo, si ampliano i poteri di questi agenti competenti fino alle ordinarie possibilità di perquisizione, sequestro e via dicendo connaturali al campo penale.

In terzo luogo, si attivano tutte le ordinarie norme del codice penale e del codice di procedura penale per quanto attiene, ad esempio, ai sequestri dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato, ai sequestri dei corpi di reato ed altro.

Ma il punto della gradazione delle pene previste è di fondamentale importanza e su questo particolare aspetto della proposta vogliamo richiamare l'attenzione dei colleghi.

Chiariamo subito che questa non è una proposta contro i cacciatori, ma contro i bracconieri. E per evitare ogni rischio di critica di voler « criminalizzare » la categoria dei cacciatori si è voluto creare una norma specifica (vedi articolo 3 - punto D) che prevede il caso di un cacciatore che inserisca nel carniere semplicemente un capo di selvaggina in più durante la ordinaria giornata di caccia. Punibilità minima, addirittura con decreto penale notificato a domicilio, e soltanto a pena pecuniaria di modesta entità.

Si evita così ogni rischio che veda il cacciatore domenicale uscire di casa la mattina e passare la sera in carcere.

Vi sono poi altre gradazioni di pena, dal caso gravissimo dell'uccisione di animali rarissimi ed ormai praticamente estinti o in via di estinzione fino al caso di media gravità.

Ma vediamo nei dettagli l'articolato schema di previsione punitiva, così come riportato nel proposto articolo 3.

Ipotesi A: È il caso-limite: il braccaggio verso le specie « super protette » quali definite dall'articolo 2 della legge n. 968 del 1977. Ad esempio, chi dirige la sua illecita attività verso un esemplare di foca monaca, ormai praticamente estinta nel nostro paese (ne sopravvivono, forse e miracolosamente, due-tre esemplari in tutta Italia: ucciderli o catturarli concre-

tizzerebbe un vero e proprio atto di ecicidio). È sproporzionato già in sede di logica, ed anacronistico, il pretendere di voler punire tale specie di bracconaggio soltanto con una sanzione amministrativa! Soltanto in questo caso è stata prevista una pena che comporti l'arresto obbligatorio in flagranza e la possibilità di fermo di polizia giudiziaria.

Ipotesi B: È il caso del bracconaggio verso tutte quelle specie di selvatici le quali, non essendo mai oggetto di caccia perché non ricomprese espressamente nel calendario venatorio nazionale (e quindi, di conseguenza, neanche in quelli regionali), sono « protette ». Vi appartengono, ad esempio, tutti i rapaci. Si tratta di specie sempre più rare molte delle quali, come appunto i rapaci, costituiscono elementi di controllo e di indicazione ambientale importantissimi. La progressiva scomparsa di questa serie di specie animali che abbiamo definite « protette » sta comportando e continuerà a determinare profondi episodi di impatto ambientale ed irreversibili danni alla catena biologica degli ecosistemi della quale costituiscono anello fondamentale. L'arresto in flagranza in questi casi è facoltativo. La pena è di media entità.

Ipotesi C: È il caso di quel bracconaggio che abbiamo definito dilettantesco, locale. È il bracconaggio notturno verso le specie relativamente comuni; o il sistema di voler catturare selvatici con trappole e lacci; è l'attività di quegli indisciplinati che vorrebbero una stagione venatoria di 12 mesi ogni anno, notti comprese. Sono quei soggetti che non intendono assolutamente rispettare norme e tempi come la maggioranza dei cacciatori. La pena è ancora più mite: l'arresto in flagranza non è ammesso.

Ipotesi D: È l'ipotesi cardine, che sancisce la differenza di trattamento tra il bracconiere specificamente inteso ed il cacciatore distratto, imprudente, avventato. Si ricomprende infatti in questo caso l'azione del cacciatore che, durante la regolare e ordinaria battuta di caccia, inserisca nel carniere uno o più capi di

selvaggina in più rispetto a quella consentita al momento. Nessun provvedimento restrittivo della libertà personale; nessuna previsione di pena detentiva, ma soltanto una multa. Il pretore in questi casi può emanare direttamente un decreto penale di condanna da notificare a casa del responsabile, evitando anche così il dibattimento.

Ipotesi E: Prevede un caso gravissimo: il bracconaggio all'interno dei parchi nazionali o di altre aree protette. E non c'è bisogno, riteniamo, di spendere altre parole per illustrare il danno ecologico causato da questi soggetti. È stata prevista una pena che comporti l'arresto in flagranza facoltativo.

Un aumento generico di pena è stato poi enunciato per chi operi una delle attività sopra esaminate con mezzi illeciti. Si pensi al bracconiere che, al danno causato all'ambiente con il suo operato, aggiunga lo spargimento nel territorio di bocconi avvelenati che uccidono specie protette e femmine gravide, nonché i predatori naturali che poi si cibano di questi selvatici morti avvelenati.

Variabilità dell'arco della pena tra minimo e massimo edittale; ulteriore variabilità consentita dalle attenuanti e dalle aggravanti; diverse possibilità di procedere o meno all'arresto in flagranza alla luce delle recentissime innovazioni introdotte in materia dagli articoli 1 e 2 della legge 27 agosto 1984, n. 397; diversità di classificazione tra gli atti di bracconaggio ed il carniere maggiorato di uno o più capi in sovrannumero; possibilità o meno di concedere la libertà provvisoria e sospensione condizionale: è un insieme di possibilità, istituti e previsioni che consentono sia agli agenti operanti sia al giudice di differenziare caso per caso, colpendo severamente il bracconiere sistematico che agisce in preordinato dispregio della legge e con proporzionata energia altri casi di illeciti via via minori, operando diverse scelte di punibilità secondo la gravità dei fatti specifici commessi.

Un discorso specifico merita, poi, la previsione di abolizione dell'uccellagio-

ne: proposta dall'articolo 1 e, per quanto attiene alla punibilità delle violazioni, dall'articolo 3 lettera *f*).

Questa pratica, invisa da anni sia all'opinione pubblica italiana sia a quella straniera, è stata proibita formalmente nell'articolo 3 della legge n. 968 del 1977 ma poi è stata indirettamente resa di nuovo legale dal successivo articolo 18 ove si prevede la possibilità da parte delle regioni di concedere autorizzazioni speciali per scopi amatoriali e scientifici. Come da anni tutte le associazioni ecologiche stanno dimostrando, questa eccezione è diventata la regola e le regioni interessate hanno sistematicamente concesso migliaia di autorizzazioni per migliaia di impianti che hanno catturato e continuano a catturare in questa enorme ragnatela contro il cielo milioni e milioni di piccoli uccelli canori, finiti poi, inevitabilmente, a tavola. Lo spirito ed il senso della legge sono stati dunque stravolti e si impone oggi, sotto la pressione di un'opinione pubblica sempre più decisa in merito, l'abolizione effettiva di questa impopolare ed antiecológica pratica.

Non a caso abbiamo usato il termine « antiecológica ». L'uccellazione, infatti, oltre a costituire una pratica censurabile sotto il profilo etico e morale, comporta peraltro un gravissimo danno all'ambiente perché sottrae agli ecosistemi il volo di ogni specie di passaggio, senza naturalmente che reti e trappole possano far distinzione alcuna. Ed il numero degli uccelli catturati è così elevato da costituire una vera e propria moria con conseguenze facilmente immaginabili quanto ad impatto ambientale; impatto che si ripercuote fino ai paesi esteri verso i quali i piccoli volatili si stanno dirigendo al momento di essere catturati.

L'abolizione dell'uccellazione può essere realizzata, e questa è la nostra proposta, risolvendo semplicemente una contraddizione del testo dell'originaria legge quadro tramite una rielaborazione del sillino e purtroppo male interpretato ed applicato articolo 18.

Infatti nel proposto articolo 1 prevediamo soltanto catture per scopi scienti-

fici, depennando ogni ipotesi di cattura per fini amatoriali. Ed inoltre viene ricollegata ogni cattura a scopo scientifico all'operato di personale specializzato di istituti universitari od altri enti pubblici.

Fermo dunque restando il divieto originario formulato nell'articolo 3 della legge n. 968 del 1977, l'eccezione prevista dall'articolo 18 così rielaborato viene a costituire in senso proprio e reale una stretta deroga in base alla quale non sarà più possibile, grazie a maliziose interpretazioni, rendere di nuovo l'uccellazione pratica dilagante.

La punibilità indicata nell'articolo 3 lettera *f*), è di media gravità e non comporta alcuna ipotesi di restrizione della libertà personale. I punti *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) del proposto articolo 3, poi, ricalcano fedelmente le medesime previsioni, con sanzione amministrativa, così come indicate originariamente nel testo della legge n. 968 del 1977 per quanto riguarda le infrazioni di natura formale e burocratica.

Infine, il proposto articolo 2 costituisce norma di adeguamento al predetto testo originario, modificato con il testo che stiamo esponendo, per quanto attiene ad alcune funzioni di polizia giudiziaria ed alle relative attività specifiche; ed il proposto articolo 4 *s*° presenta come norma di analogo adeguamento per quanto attiene al tema della revoca e sospensione della licenza di caccia.

Lo schema articolato esposto in materia di punibilità del bracconaggio corrisponde ad una esigenza di modernizzazione della relativa normativa, che consente di spolverare dagli archivi della storia un sistema di norme anacronistiche per sostituirle con istituti più aderenti e pertinenti alle realtà dei nostri giorni.

Oggi il discorso ecologico è tema diffuso. Ovunque si parla e si legge di tutela dell'ambiente. Ma la vera tutela della natura passa inevitabilmente per le vie politiche. E questa è la nostra responsabilità di impegno in questo momento.

Il fronte parlamentare che chiediamo di formare in adesione a questa nostra proposta deve coagularsi su un unico

punto: il rifiuto della visione di un ambiente futuro senza vita selvatica; l'esorcizzare la prospettiva di dover, in un domani ormai non troppo remoto, raccontare ai nostri figli: « C'era una volta il lupo... ».

Se vogliamo che le nostre foreste continuino ad essere popolate dalle veloci corse del daino, ed i nostri cieli ad essere ravvivati dal volo maestoso dell'aquila, ed i nostri mari ad essere percorsi dal-

l'eco dei richiami della foca monaca, si devono varare norme precise ed efficaci contro quegli individui che, al di fuori di ogni legge formale e naturale, stanno cancellando dal nostro orizzonte queste irripetibili manifestazioni di vita. Contro la logica della natura impagliata su un treppiede. Affinché non si continui su quella strada che vede il verde e gli animali precedere l'uomo, ed il deserto seguirlo.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — *Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico.* — La cattura di limitati esemplari di avifauna a scopo scientifico è consentita, previa autorizzazione della regione, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, esclusivamente al personale specializzato dei competenti istituti di università o enti pubblici di ricerca. È fatto divieto di concedere autorizzazioni per catture di esemplari di avifauna a scopo amatoriale ».

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dai seguenti:

« Per i reati previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del comma 1 dell'articolo 31 si applicano le norme del codice penale e del codice di procedura penale per quanto attiene ai poteri e doveri di intervento della polizia giudiziaria; questa, nell'ipotesi di flagranza, procede in ogni caso al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, ed al sequestro della selvaggina.

In caso di contestazione di uno degli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 31, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro della selvaggina e, nei casi previsti alle lettere *g)* ed *h)* del comma 1 dello stesso articolo, anche al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo, redigendo il relativo verbale e rilasciandone copia

immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni ».

ART. 3.

1. L'articolo 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — *Sanzioni.* — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali sulla caccia, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la reclusione da due a sei anni e la revoca della licenza per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce, cattura o illegittimamente detiene esemplari vivi o morti di specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti ai sensi dell'articolo 2;

b) la reclusione da uno a tre anni e la revoca della licenza per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce, cattura o illegittimamente detiene esemplari vivi o morti di specie di uccelli o mammiferi che, sebbene non elencati dall'articolo 2, sono tuttavia esclusi da ogni calendario venatorio e quindi non oggetto di caccia, cattura o detenzione;

c) la reclusione da un mese a due anni e la sospensione della licenza per un anno per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce o cattura esemplari di specie di uccelli o mammiferi, inclusi nelle specie cacciabili dai calendari venatori, in periodo od orario nel quale la caccia è chiusa;

d) la multa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce o cattura specie di uccelli o mammiferi, per i quali è consentita la caccia, in sovrannumero rispetto al quantitativo previsto dal calendario venatorio, in periodo di caccia aperta;

e) la reclusione da un anno a tre anni per chi abbatte anche senza impossessarsene, ferisce o cattura qualsiasi spe-

cie di uccelli o mammiferi all'interno dei parchi nazionali, dei parchi regionali e di ogni altra oasi di protezione faunistica od area sottoposta a divieto di caccia per fini naturalistici e di tutela della fauna;

f) la reclusione fino a sei mesi per chi esercita ogni forma di uccellazione in violazione del disposto dell'articolo 3;

g) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione con l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, sesto comma; in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione con la revoca della licenza;

i) la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della regione di residenza;

l) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

m) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per ciascun capo, per chi destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 13, primo e secondo comma, la selvaggina viva estranea alla fauna indigena, senza le autoriz-

zazioni di cui allo stesso articolo 13; la stessa sanzione si applica a chi viola le disposizioni regionali emanate ai sensi dell'articolo 19;

o) la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Le pene di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 sono aumentate se vengono usati per la caccia mezzi non consentiti.

3. Le norme regionali prevedono sanzioni per eventuali abusi dei proprietari o dei conduttori dei fondi in materia di tabellazione dei terreni in attuazione di coltivazione di cui all'articolo 17, quarto comma ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 31. Nel caso previsto alla lettera *h)* del comma 1 dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca ».